

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"SEMI Nuovi Orizzonti Naturali"

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione "SEMI Nuovi Orizzonti Naturali" (denominata anche "SEMI" in forma abbreviata, e tale dizione potrà essere utilizzata anche nei rapporti con i terzi); essa è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n. 383 del 7/12/2000 (da ora in poi definita per brevità "L. 383/2000") a durata illimitata, autonoma e pluralista, apolitica ed apartitica, laica e senza scopo di lucro.

SEMI promuove e sostiene lo sviluppo e la crescita umana legati alla Natura ed alla sua integrazione con il contemporaneo, l'arte e l'artigianato, le tecnologie, le diverse culture, la famiglia, la spiritualità, con il fine di partecipare allo sviluppo di uomini gioiosi e in armonia con se stessi ed il prossimo.

Art. 2 - Finalità

SEMI, con le proprie attività,

- promuove l'attitudine creativa e la cultura nelle sue innumerevoli forme, oltre agli spazi per la creazione, la formazione, l'espressione, e la fruizione culturale;
- promuove le attività di diffusione ed espressione culturale, dello spettacolo, dell'animazione, dell'informazione e della crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative, scolastiche e in spazi adibiti alla cultura (teatri, cinema, musei, etc.);
- promuove i diritti culturali e l'accesso alla conoscenza;
- promuove le politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale;
- promuove una visione di vita legata ad uno sviluppo naturale dell'individuo ed un suo ritorno alla Natura ed alle sue pratiche come espressione di cultura della salute;
- promuove le attività educative, formative e di aggiornamento;
- promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove i diritti e il libero arbitrio della donna, anche in relazione a gravidanza e parto;
- promuove i diritti della famiglia e il sostegno ad una genitorialità consapevole ed amorevole;
- promuove tutte le forme di prevenzione e di lotta all'esclusione sociale in base a razza, sesso e orientamento sessuale, religione, cultura, ecc.;

- promuove il ripudio della guerra e l'impegno per la ricerca di soluzioni non violente dei conflitti;
- promuove le politiche di sostegno alle persone diversamente abili;
- promuove la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della salvaguardia dell'ambiente e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
- promuove tutte le pratiche ecologiche, domestiche e non, riguardanti sostanze inquinanti, rifiuti, etc.
- promuove la formazione di una coscienza ambientale;
- promuove l'integrazione tra le nuove tecnologie ed uno stile di vita sostenibile;
- promuove il consumo critico, la finanza etica e la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- promuove la pratica della filiera corta e l'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);
- promuove l'informazione equa e libera da conflitti di interesse;
- promuove la progettazione e realizzazione di cooperazioni internazionali.

Art. 3 - Oggetto sociale

Ai fini del perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente statuto, l'Associazione SEMI potrà operare sul territorio locale, nazionale ed internazionale, e le attività relative sono rivolte a soggetti di qualsiasi età e genere, appartenenza culturale, professionale e religiosa o altro. L'attività di promozione sottende la possibilità di produrre, realizzare, promuovere, ospitare, qualsiasi attività legata allo sviluppo dei suddetti scopi.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, utile al raggiungimento dello scopo sociale, ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Sede Sociale

La sede dell'associazione è stabilita in Giovinazzo (BA).

La sede sociale potrà essere modificata solo con delibera dell'Assemblea riunita in sessione ordinaria.

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale anche di fronte ai terzi;
- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Tesoriere.

Nel presente statuto sono stabiliti i modi di nomina, di accesso e/o di elezione dei suddetti Organi Sociali, nonché le loro competenze e attribuzioni nell'ambito della vita associativa.

Art. 6 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. La carica elettiva decade il 31 Marzo di ciascun anno e verrà rinnovata di volta in volta ad ogni Assemblea sociale; per assicurare l'operatività dell'Associazione, qualora l'Assemblea non si riunisca entro la scadenza del mandato presidenziale (o non deliberi in tal senso), la carica e le relative funzioni verranno prorogate sine die, fino alla nomina (o la riconferma) del Presidente.

La nomina a Presidente può essere conferita a far data da trenta giorni prima della scadenza del mandato, ovvero dal 28 febbraio in poi di ciascun anno, e può essere conferita solo ad un socio effettivo dell'Associazione, che non sia posto in condizione di decadenza o moratoria al momento della nomina.

Qualora il Presidente venga posto in moratoria, ovvero sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, le stesse saranno assolte ad interim dal Tesoriere.

La rappresentanza legale e di fronte ai terzi è attribuita esclusivamente al Presidente dell'Associazione (o al Tesoriere nella qualifica di Presidente ad interim); qualsiasi obbligazione assunta da altri soci è nulla se non ratificata dal Presidente stesso, in forma scritta e con data certa.

Ai fini organizzativi, e in maniera eccezionale ed irripetibile, con la sottoscrizione del presente Statuto i soci Fondatori nominano Presidente il socio Saba Salvemini, come identificato nell'atto costitutivo; sempre sotto la condizione di eccezionalità e irripetibilità, la scadenza del mandato qui conferito al Presidente Saba Salvemini scadrà il 31/3/2018 (trentuno marzo duemiladiciotto).

Il Presidente può rassegnare le sue dimissioni con preavviso di quindici giorni, in forma scritta e con data certa, indirizzandole al Segretario del Consiglio Direttivo; decorso tale termine l'incarico si intenderà automaticamente compiuto.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative, e che non siano sottoposti a moratoria per decadenza dalla qualità.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, ed assolutamente entro la scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione, ovvero il 31 marzo di ciascun anno.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio consuntivo dell'anno passato, nonché il preventivo dell'anno in corso;
- nomina del Presidente dell'Associazione;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina del Tesoriere;
- ogni altro punto portato all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, o dai soci, secondo i tempi e le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 8 - Modi e tempi di associazione

Per poter divenire socio dell'Associazione è necessario inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, senza vincoli di forme, e versare immediatamente la quota di associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare in merito entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, redigendo apposito verbale. Una volta conferita la qualifica di socio, lo stesso sarà immediatamente obbligato al versamento della quota sociale, ove non vi abbia già assolto.

La qualifica di socio viene persa nei casi indicati di seguito, e a seguito di delibera del Consiglio Direttivo:

- 1) mancato pagamento della quota associativa;
- 2) mancato pagamento della quota associativa entro la data di scadenza comunicata dal Consiglio Direttivo;
- 3) contravvenzione agli scopi e alle finalità stabilite nel presente Statuto, ovvero mancato rispetto dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di decadenza gli atti compiuti dal socio saranno nulli sin dalla data di messa in moratoria.

Per poterlo dichiarare decaduto, il socio dovrà essere posto in moratoria con comunicazione del Consiglio Direttivo; entro quindici giorni il Consiglio Direttivo si riunirà per deliberare l'effettiva decadenza del socio.

Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine qui fissato, il socio non sarà dichiarato decaduto, e la moratoria sarà considerata come mai avvenuta.

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato obbligatoriamente da un numero dispari di membri non inferiore a tre;

esso viene eletto, o riconfermato, dall'Assemblea riunita in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo delibera in tutti i campi di normale amministrazione dell'Associazione.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come atti di ordinaria amministrazione i seguenti:

- Attivazione di utenze di fornitura (elettrica, etc.);
- Ammissione e decadenza dalla qualifica di socio;
- Acquisto di materiale necessario alla vita dell'Associazione, o al compimento dell'oggetto sociale;
- Acquisto di beni durevoli o semidurevoli necessari alla vita dell'Associazione, o al compimento dell'oggetto sociale.

Si intendono atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che comportano la modifica del presente Statuto.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Segretario che non potrà essere la stessa persona che assume la carica di Presidente e/o Tesoriere.

Il Segretario è tenuto alla corretta compilazione dei libri sociali, in particolar modo il libro soci e il registro dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea.

Ai fini organizzativi, e in maniera eccezionale ed irripetibile, con la sottoscrizione del presente Statuto i soci Fondatori nominano Segretario il socio Sabino Mangino, come identificato nell'atto costitutivo; sempre sotto la condizione di eccezionalità e irripetibilità, vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo i soci fondatori Salvemini, Strøhm, Lomartire, Dovolich, Mangino, Cangellosi e Amoia come identificati nell'atto costitutivo.

Il Segretario può rassegnare le sue dimissioni con preavviso di quindici giorni, in forma scritta e con data certa; decorso tale termine l'incarico si intenderà automaticamente compiuto.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di procedere ai pagamenti, alla conservazione delle ricevute di pagamento, all'incasso di tutte le somme dovute all'Associazione in qualsiasi forma esse siano (ad esempio: incasso di quote associative, incasso di somme rivenienti da partecipazioni a bandi di gara, patrocini di enti pubblici, etc.), nonché alla tenuta del libro cassa dell'Associazione.

Nessun altro socio, neanche il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo che non sia il Tesoriere, è autorizzato a fare pagamenti e ricevere somme in nome e per conto dell'Associazione; ogni attività

effettuata in violazione al presente articolo è da considerarsi nulla sin dall'origine.

Il Tesoriere può autorizzare, in maniera episodica e non continuativa, un altro socio a ricevere pagamenti ai soli fini dell'incasso delle quote associative; tale autorizzazione deve risultare in forma scritta, e senza alcun altro vincolo.

La carica di Tesoriere ha durata annuale e scade il 31 maggio di ciascun anno.

La nomina a Tesoriere può essere conferita a far data da trenta giorni prima la scadenza del mandato, ovvero dal 30 aprile in poi di ciascun anno, e può essere conferita solo ad un socio effettivo dell'Associazione che non sia posto in condizione di decadenza o moratoria al momento della nomina.

Ai fini organizzativi, e in maniera eccezionale ed irripetibile, con la sottoscrizione del presente Statuto i soci Fondatori nominano Tesoriere il socio Nicola Lomartire, come identificato nell'atto costitutivo; sempre sotto la condizione di eccezionalità e irripetibilità, la scadenza del mandato qui conferito al Tesoriere Nicola Lomartire è fissata al 31/5/2018 (trentuno maggio duemiladiciotto).

Il Tesoriere può rassegnare le sue dimissioni con preavviso di quindici giorni, in forma scritta e con data certa; decorso tale termine l'incarico si intenderà automaticamente compiuto.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, essa delibera su tutte le questioni sottoposte ad essa dal Consiglio Direttivo o dai soci, che siano state sottoposte secondo i modi e i tempi descritti qui di seguito.

Per poter sottoporre una questione all'attenzione dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo deve discuterne ed approvarla in riunione, e redigere apposito verbale; copia del verbale, con un sunto introduttivo che descriva brevemente la questione e indichi esattamente il punto da porre all'ordine del giorno, deve essere affissa per almeno trenta giorni nella bacheca dell'Associazione, e tenuta a disposizione fino a trenta giorni dopo la riunione assembleare nella segreteria del Presidente, affinché ogni socio ne possa prendere visione.

Per poter sottoporre una questione all'Assemblea, ogni socio deve inoltrarne richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta e con data certa, almeno sessanta giorni prima della prevista riunione; nella richiesta può anche essere avanzata istanza di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a deliberare entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, e, in caso di mancata delibera, la stessa si intenderà tacitamente accolta in tutti i suoi punti.

L'Assemblea si riunisce di norma in forma ordinaria, e delibera a maggioranza dei soci presenti e aventi diritto al voto; i soci posti in moratoria alla data di riunione non hanno diritto al voto.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega in Assemblea e può esprimere al massimo due voti validi: uno per sé e uno per il suo delegante; nel caso in cui un socio sia posto in moratoria non potrà delegare nessuno a partecipare all'Assemblea in sua vece.

L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria, qualora sia espressamente deliberato dal Consiglio Direttivo, e decide a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto; i soci posti in moratoria alla data di riunione non hanno diritto al voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega in Assemblea e può esprimere al massimo due voti validi: uno per sé e uno per il suo delegante; nel caso in cui un socio sia posto in moratoria non potrà delegare nessuno a partecipare all'Assemblea in sua vece.

Il Consiglio Direttivo, qualora accolga la richiesta di riunione in forma straordinaria dell'Assemblea avanzata da un socio, è obbligato a sottoporre il punto di discussione all'ordine del giorno senza apportare alcuna modifica alla richiesta originale; in questo caso l'Assemblea sarà riunita in forma straordinaria e decide a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto; i soci posti in moratoria alla data di riunione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea può essere convocata con libertà di forme, almeno quindici giorni prima della prevista riunione. Non è richiesta una presenza minima di soci per poter dichiarare valida l'assemblea.

La convocazione in assemblea deve contenere:

- L'indicazione precisa del luogo in cui si terrà;
- L'indicazione della data ed orario di convocazione;
- L'indicazione dei punti all'ordine del giorno, redatti dal Consiglio Direttivo come descritto al secondo e sesto paragrafo di questo articolo;
- Il punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".

Art. 12 - Risorse finanziarie

L'associazione trarrà fonti di sostegno per il perseguimento degli scopi sociali da tutte le risorse economiche previste dalla legge. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le seguenti, si indicano quali fonti di risorse economiche:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, Donazioni e legati dei soci o simpatizzanti dell'Associazione;
- Somme rivenienti da bandi di gara locali, nazionali e internazionali, purché l'oggetto del bando sia compatibile con lo scopo sociale;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Finanziamenti bancari;
- Entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- cessione in locazione temporanea della sede a soci, per organizzazioni di eventi privati sotto la responsabilità del socio locatore; in questo caso l'Associazione declina, ora per allora, ogni responsabilità nei confronti dei terzi che dovessero intervenire all'evento organizzato dal socio.
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio spettacoli di intrattenimento, concerti, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

È fatto assoluto divieto di impiegare qualsiasi somma in nome dell'Associazione, o prelevata dalle sue casse e/o conti bancari, in qualsiasi forma di investimento, quali, ad esempio, BOT, CCT, speculazioni bancarie e/o azionarie, etc., e in generale ogni attività che generi denaro dal denaro.

Le somme nelle casse dell'Associazione potranno essere impiegate per pagare gli emolumenti ai collaboratori della stessa, soci o non soci, sia che abbiano fornito beni, sia che abbiano prestato servizi in favore dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 3 lett. l) ("elle") della L. 383/2000, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13 - Bilanci

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31/12/2017.

Il Tesoriere, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvederà a redigere il bilancio consuntivo, in base al quale, entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci dovranno essere sottoscritti dal Tesoriere, dal Presidente, e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Modalità di scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, e si potrà sciogliere, ai sensi dell'art. 3 lett. i) della L. 383/2000 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

L'Associazione potrà essere posta in scioglimento e liquidazione su delibera dell'Assemblea, riunita in sessione straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a deliberare in sessione straordinaria, con maggioranza dei due terzi di tutti i membri, lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione; la delibera dovrà contenere:

- l'esito della votazione;
- la data di convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione dello stato di scioglimento e liquidazione, e tale data non potrà essere posteriore di trenta giorni alla data della delibera del Consiglio;
- il nome del liquidatore che sostituirà il Presidente nella rappresentanza legale e di fronte ai terzi.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la messa in scioglimento e liquidazione, gli organi in carica vengono dichiarati immediatamente decaduti all'esito della votazione, e l'Assemblea sarà tenuta a nominare immediatamente i nuovi organi con votazione a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; nel caso in cui non si riescano a nominare gli organi sociali nella detta sessione, l'Associazione sarà dichiarata in liquidazione di fatto e di diritto alla fine dell'Assemblea.

Dalla data di messa in liquidazione, l'Assemblea dei soci sarà dichiarata perennemente sciolta e l'Associazione non potrà compiere nessun atto che non sia finalizzato a riscuotere i crediti vantati e i debiti dovuti.

Il Liquidatore dovrà nominare due persone, scegliendole tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo affianchino nelle mansioni affidate.

All'esito della liquidazione dei crediti e dei debiti della società, il patrimonio residuo, come previsto per Legge e come dichiarato nell'Art. 12 del presente statuto, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 15 - Riferimenti Legislativi e rimandi

Il presente statuto è conforme a quanto previsto dalle Leggi vigenti nella Repubblica Italiana, e per quanto non espressamente previsto in questo statuto, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti. Il Consiglio Direttivo ha il potere di regolamentare determinati aspetti della vita associativa, nonché eventi e situazioni particolari.

Letto, confermato e sottoscritto

Saba SALVEMINI

Annika Elisabeth Strøhm

Daniela DOVOLICH

Nicola LOMARTIRE

Sabino MANGINO

Caterina CANGELLOSI

Giulia AMOIA